VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno





Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)

Il tema di questo contributo nasce dal reperimento di alcune sentenze romane e toscane attinenti a soggetti cattolici e scismatici che hanno contatti commerciali con gli infedeli: esse consentono di verificare in quali casi la giuri-sprudenza avalli l'equiparazione di questi cristiani ai membri della religione maomettana, considerata ostile e nemica. Lo scenario, poi, in cui gli avvenimenti oggetto delle sentenze si svolgono, è senz'altro suggestivo: il grande mare che bagna le coste cristiane e turche, solcato da navi pirate, poco avvezze a porsi problemi di legalità ed a distinguere le prede lecite da quelle illecite.

Il più grande storico occidentale del Mediterraneo dell'Età moderna, Fernand Braudel, ha giustamente rilevato che, dopo la battaglia di Lepanto del 1571, la grande guerra ha lasciato il posto alla corsa ed al brigantaggio: una forma inferiore rispetto ai conflitti fra stati, ma certo suppletiva degli stessi sul piano economico e sociale ¹.

Al di là delle differenze morali ed ideali, la pirateria rimane la risposta di un mondo marginale che attraverso essa cresce e prospera: i casi più eclatanti sono certo quelli di Malta ed Algeri, per citare le due sponde contrapposte e nemiche, mentre la repubblica di Venezia sembra la vittima più colpita dai due opposti schieramenti².

^{*} Pubbl. in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXI (1988), pp. 77-89 e in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990 (Biblioteca della « Rivista di storia del diritto italiano »; 30), pp. 591-603.

¹ F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, Torino 1953 (trad. ital. di La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris 1949), pp. 897, 939, 946. Per fonti e bibliografia sul fenomeno della pirateria si veda, da ultimo, M. Fontenay, La place de la course dans l'économie portuaire: l'exemple de Malte et des ports barbaresque, in I porti come impresa economica, Atti della «Diciannovesima Settimana di Studi» dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", Prato, 2-6 maggio 1987, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1988, pp. 843-879.

² A. TENENTI, Naufrages, Corsaires et Assurances maritimes à Venise, 1592-1609, Paris 1959, pp. 27-45.

La pirateria implica un moltiplicarsi di rapporti ed un circuito di scambio che assume la caratteristica di un commercio, anche se non perfetto, e chi si arricchisce con essa si ritiene affrancato dal rispetto, anche solo formale, delle regole del diritto delle genti. Tra i due schieramenti contrapposti esistono categorie di persone che, per ragioni di religione, residenza o altro, sono partecipi di entrambi i mondi, traendone, volta a volta, vantaggio o danno³.

La presenza del diritto e dei tribunali ⁴ misconosciuta e negata, perché inutile, nei casi di pirateria coinvolgenti navi nemiche, torna ad essere attiva nella valutazione dei casi riguardanti uomini e merci che sono a contatto con i due mondi contrapposti. I casi presi in considerazione in questo intervento sono compresi cronologicamente tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, e riguardano il trattamento che, in un gruppo di sentenze romane e toscane, hanno avuto le azioni di pirateria compiute soprattutto ai danni di Greci, scismatici e non, sudditi dei Turchi. Di particolare importanza si è rivelata l'influenza avuta, in argomento, dalle opinioni del più grande canonista del Seicento, Giovan Battista De Luca ⁵.

Dalla sua opera, integrata da pronunce della Rota Romana sullo stesso tema, e da alcune sentenze toscane, è stato possibile ricostruire l'atteggiamento della dottrina giuridica di parte cattolica nei confronti di questo aspetto, forse non marginale ed in ogni caso significativo, del fenomeno della pirateria.

Il ricorso ai tribunali romani e toscani e l'importanza della loro giurisprudenza in tema di pirateria è legato a motivi molto particolari: le Corti romane, infatti, sono in genere chiamate a pronunciarsi, in grado di appello, sulla correttezza di procedimenti già svolti e su decisioni prese dai tribunali dei componenti dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, meglio noti come Cavalieri di Malta. Predatori non meno famosi dei Maltesi sono stati i

³ F. Braudel, Civiltà e imperi cit., pp. 946, 965, 967.

⁴ Per un inquadramento storico-giuridico del fenomeno si veda, da ultimo, S. DI NOTO, *Il delitto di pirateria nel diritto comune*, in «Studi Parmensi», XXV (1979), pp. 187-231, e XXIX (1981), pp. 1-39.

⁵ A. MAZZACANE, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 38, Roma 1990, pp. 340-347; la cortesia dell'autore mi ha consentito la lettura del manoscritto di questa voce (ancora in stampa), sicuramente un passaggio fondamentale per la conoscenza dell'opera e della figura del grande canonista. Finora l'unico contributo affidabile era L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli 1787, II, pp. 188-195.

Cavalieri di Santo Stefano, costituiti a Pisa da Cosimo I, che giustificano la presenza della giurisprudenza, in tema di pirateria, dei Tribunali toscani. Come afferma il canonista e decano della Rota Romana Ansaldi,

« notorium quippe est, quod, excepta Classe M. Ducis Hetruriae uti M. Magistri Religionis Divi Stephani, nec non Triremibus Pontificiis et Melitensibus ex peculiari debito, et Instituto, nullus Princeps non habens bellum accidentale cum Turcis permittit Subditis, ut Maria Turcica infestent ... » ⁶.

Per completare il quadro introduttivo è d'uopo rammentare che, nel periodo considerato dalle sentenze, la Cristianità occidentale si è trovata a contrastare una notevole spinta espansionistica della potenza turca: alcune sentenze fanno, ad esempio, riferimento alla guerra di Candia, conquistata dai Turchi nel 1669, ed è quindi naturale che taluni atteggiamenti giudiziali siano condizionati dalle suddette vicende belliche.

Il primo testo di De Luca da prendere in considerazione è intitolato Melevitana Depraedationis. Responsum pro veritate ad petitionem incerti recurrentis, e prospetta il caso di navi da carico di mercanti scismatici, o cattolici, che, per il fatto di non alzare una bandiera amica, di rifiutare di assoggettarsi alla visita di ricognizione, e di non accettare l'arresto dei passeggeri infedeli ed il sequestro delle merci a questi appartenenti, sono state assaltate e predate da corsari maltesi. In giudizio, però, i danneggiati fanno leva sul riconoscimento della propria qualità di fedeli per chiedere di non sottostare alle leggi di preda, al pari degli infedeli, e per ottenere i dovuti risarcimenti.

A queste pretese i corsari convenuti si oppongono, ed è su tali problemi che De Luca è chiamato a pronunciarsi. Egli propone inizialmente una importante distinzione, ricordando che la legislazione papale e la letteratura canonistica hanno sempre preso in considerazione i divieti di commercio tesi ad impedire ai Cristiani, sudditi di un principe cristiano, di prestare aiuto ai nemici infedeli, trasportando armi e vettovaglie. Il caso di cui si discute è, invece, molto diverso e riguarda cattolici orientali o cristiani scismatici, Turcarum imperio vel tyrannidi subditi, che hanno con i propri dominatori

⁶ A. DE ANSALDIS, *De Commercio et Mercatura discursus legales*, Romae MDCLXXXIX, disc. 14, p. 76; S. DI NOTO, *Il delitto di pirateria* cit., p. 224.

⁷ J.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae*, Venetiis MDCCLIX, II, pp. 290-293, disc. 170, Melevitana Depraedationis. Il discursus, in altro contesto è più volte richiamato da S. DI NOTO, *Il delitto di pirateria* cit., p. 197 e sgg.

un commercio necessario e navigano, sulle proprie navi o su quelle turche, non per aiutare gli infedeli ma solo per esercitare la mercatura.

Su questo tema specifico, ricorda De Luca, manca una legge chiara, e la stessa tradizione canonistica non appare concorde nel rispondere alla domanda se sia lecito applicare le rappresaglie o depredare le persone ed i beni dei sudditi del principe nemico, anche al di fuori dei conflitti bellici. Neppure il diritto giustinianeo ed i dibattiti dei primi interpreti medievali riescono a fornire risposte idonee alla soluzione del problema.

Con realismo e senso storico, non usuale nella cultura giuridica soprattutto canonistica, De Luca riconosce che i grandi mutamenti politici, *legum et morum immutatio*, avvenuti nel mondo occidentale, obbligano a prendere le mosse da una realtà effettuale che non è più monolitica come l'impero romano: in quel contesto, infatti, l'innalzamento di una bandiera diversa qualificava immediatamente una nave come nemica.

La realtà politica e normativa del XVII secolo deve prendere atto della esistenza di una miriade di principati indipendenti, e quindi di mondi giuridici diversamente atteggiati sui vari temi e problemi. In questo contesto, connotato dalle frammentazioni nazionali, il diritto marittimo si presenta ulteriormente marcato da singolari caratteristiche, rappresentate soprattutto da una base di regolamentazione consuetudinaria piuttosto che legislativa, sulla quale si innesta l'adesione e l'utilizzazione di un testo, come il *Consolato del mare*, molto diffuso nelle nazioni rivierasche del Mediterraneo.

Ragionando, quindi, su presupposti più attenti alla realtà effettuale del proprio tempo che non alla tradizione che, in questo campo, non ha da offrire molto più che modelli obsoleti ed ormai inutili, De Luca propone una nuova ricostruzione della materia in questione.

È necessario, a suo parere, distinguere tra l'inimicizia accidentale, che esiste, per ragioni di guerra, tra principi cattolici, o eretici – e l'esempio, ai suoi tempi, sono i contrasti franco-spagnoli o quelli anglo-olandesi – e l'inimicizia naturale, comune e generale che esiste tra Cristiani e Turchi.

Nel primo caso, mentre alle navi coperte dal diritto pubblico del principe, siano esse da guerra o da corsa, la preda dei vascelli nemici è lecita, permane il divieto di pirateria per i privati, che sono passibili di pena anche nel caso che abbiano attaccato e danneggiato naviglio appartenente a chi sia in conflitto con il proprio stato.

Nessuna distinzione tra diritto pubblico e privato, e quindi nessuna garanzia per i danneggiati, esiste nel caso che l'atto di pirateria abbia riguardato navi turche: la preda, infatti, è comunque considerata lecita a causa della reciproca ostilità, ed acquista legittimità in base ad una licenza generale ed implicita, concessa da tutti i principi cristiani, di perseguire e spogliare gli infedeli. La forza di tale principio e le facoltà connesse alla generale autorizzazione espandono le proprie potenzialità a comprendere anche i sudditi cristiani che commerciano con i propri infedeli dominatori. Su questo punto De Luca coglie i frutti di una costruzione logica che è innegabilmente condotta con grande abilità avvocatesca. Egli, infatti, si è liberato di una incerta tradizione dottrinale che lasciava qualche spazio ai commerci quando si trattasse di beni leciti e con gli infedeli si fosse in tempo di pace, ritenendola non fondata su presupposti normativi chiari ed univoci: fondamenti nuovi e diversi egli ha cercato nelle legislazioni nazionali a lui coeve, che gli hanno consentito di porre in evidenza che gli stati, e non gli individui, sono i soggetti che determinano i modelli di comportamento e le modalità giuridiche regolatrici del commercio.

La conseguenza finale è che anche i sudditi cristiani dei Turchi possono essere predati, perché il discrimine tra i due schieramenti non è la diversità di religione ma la pubblica inimicizia tra gli stati ed il divieto di commercio. L'unica concessione ai Cristiani è la non soggezione alla schiavitù, commutata in prigionia fino al riscatto.

La spiegazione della scelta di De Luca è ancora una volta più legata alla realtà concreta che alle teorie. Si creerebbe, infatti, una disparità, a tutto vantaggio dei Turchi che esercitano l'ars piratica, se si vietasse di predare i loro sudditi, spesso mali Christiani Schismatici, che egualmente, o forse più, sono nemici dei cattolici ed esercitano la pirateria: le navi e le merci sarebbero, infatti, spacciate per cristiane e fatte salve in ogni caso, mentre è opportuno che questi soggetti sappiano di essere esposti al pericolo di depredazione.

Alla fine del suo parere De Luca affronta il problema dei più generali fondamenti teorici del diritto di preda sul mare, ma, rispetto alla vastità e complessità dell'assunto, non muta l'andamento pratico e forense dell'argomentare: egli individua, infatti, un bersaglio polemico in alcuni storici ed eruditi che, con stile accademico e non giuridico, discettano de jure vel ratione belli, come soprattutto è Ugo Grozio, e negano ai principi il diritto di impedire i commerci e di compiere rappresaglie e prede, quasi che la libertà di navigazione proceda dal diritto naturale, a cui i principi non possono derogare.

Con malcelata ironia De Luca, dopo aver dato atto che queste considerazioni sono certo degne di plauso, per l'acutezza dell'ingegno di chi le ha elaborate, e possono servire come ottimo strumento di esercizio per scuole e accademie, le ritiene non adattabili alla vita pratica. A suo parere, se diritto naturale si definisce quello che, al di là delle differenze di religione, sette e nazioni, riguarda tutti gli uomini, al punto che dovunque la sua violazione sia reputata illecita, dal momento che «Turchi, Persiani, Sciti, Indi ed altre simili nazioni» irridono e disprezzano le nostre leggi e si comportano secondo i propri costumi, le considerazioni degli autori suddetti meritano di essere collocate fra le favole e contengono le consuete semplificazioni dei giuristi.

Va da sé che un giudizio così lapidario deve inquadrarsi nell'ambito del documento forense di cui fa parte, rivelandosi più un argomento di polemica all'interno della discussione della causa, che non una meditata presa di posizione teorica.

Sullo stesso tema della preda, su presupposti di fatto alquanto diversi, non trattandosi di scismatici, De Luca torna in un *Responsum pro veritate extra Curiam*, per una controversia mossa da *Carolus Longland Anglus*, assaltato, spogliato e imprigionato dal pirata toscano Martino nel 1657, prendendo a pretesto il rinvenimento a bordo di merci con contrassegno turco ⁸.

Alla condanna del pirata quale dolosus et culposus depraedator amicorum, induce proprio la circostanza che egli abbia operato sia la depredazione di tutte le merci, anche quelle non marcate da segni turchi, sia l'imprigionamento di un equipaggio formato da cristiani.

L'esame delle polizze di carico avrebbe certo detto una parola chiara e definitiva sulla proprietà della merce, ma, come osserva De Luca,

« Nauta exercens artem pyraticam, non tenetur esse peritus Jurisconsultus, aut cum juris subtilitatibus, se judicem constituere ac huiusmodi exactas diligentias adhibere ».

La condanna non ci sarebbe stata qualora il pirata si fosse limitato a predare la merce con segni turchi, dal momento che *stigmata probent dominium et pertinentiam* e l'uso di guerra consente di predare *bona inimicorum* e lasciare invece i *bona amicorum*. In definitiva una nave che innalzi il vessillo di un principe cristiano, *iuxta leges vel usum navigationis* può es-

⁸ J.B. DE LUCA, *Theatrum*, *disc.* CXCV, pp. 341-343. Lo stesso caso è riportato in A. MANSI, *Consultationum sive rerum iudicatarum*, III, Lucae MDCLXXXIII, pp. 608-623.

sere fermata, visitata ed eventualmente depredata delle merci nemiche trasportate.

Un comportamento diverso, cioè un'aggressione jure hostili, ed una depraedatio universalis sarebbe stata scusabile – ed in questo punto De Luca ripropone un concetto espresso nel parere esaminato precedentemente –, solo se la stessa nave avesse inalberato vexillum turcicum vel alterius inimici. Il pirata, quindi, ha agito manifesto et inexcusabili dolo e deve essere condannato alla rifusione dei danni ed agli interessi.

L'intuizione di De Luca di spostare il centro del problema dalla qualità delle persone – scismatiche o eretiche – all'esistenza o meno di una situazione bellica che giustifica interventi corsari, segna un cambiamento rispetto ad alcune pronunce precedenti della Rota Romana e sarà a lungo dibattuta nelle decisioni successive.

Per l'indirizzo precedente ci limiteremo a riportare due esempi: la *Melevitana Mercium* del 1613, che decide un caso di evizione di merci vendute da un Cavaliere di Malta, dopo averle sottratte in mare ad alcuni mercanti inglesi, con la giustificazione che costoro appartengono ad una nazione eretica⁹. Il tribunale ritiene, però, che la qualità di eretico non sia da presumere, bensì da provare: ogni cristiano si presume buono e cattolico; inoltre i sudditi di un signore eretico sono da commiserare, non da predare, e lo stesso trattamento di clemenza deve essere mantenuto per i Cristiani soggetti ai Turchi. Nello stesso senso è una sentenza romana, *Melevitana Navis*, del 1634, che condanna il fideiussore di un corsaro maltese che ha assalito e predato navi e merci cristiane ¹⁰.

Per il periodo successivo all'opera di De Luca è soprattutto importante una *Melevitana Depraedationis*, dovuta ad un altro grande commercialista seicentesco, l'Uditore, poi Decano della Rota Romana, Ansaldo Ansaldi¹¹.

Il caso è quello di un cattolico di rito greco e della sua nave, predata da un vascello di Malta: l'attore, sconfitto giudizialmente nell'isola dei Cavalieri, si rivolge al tribunale romano. Ansaldi, consultato *pro veritate*, si esprime

⁹ Sacrae Rotae Romanae Decisionum recentiorum pars tertia, P. FARINACCIO - P. RUBEO edd., Romae MDCXLV, pp. 459-461, Melevitana mercium, Mercurij 27. Martij 1613.

¹⁰ Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. C. Merlino, II, Genevae MDCLXII, pp. 112-113, Meliten. Navis, Veneris 10. Martij 1634.

¹¹ A. DE ANSALDIS, De Commercio et Mercatura cit., disc. 9, pp. 46-51, Melevitana Depraedati, pro Cara Ianni Caglio Zagora, cum Marcello Revert.

a favore del depredato, apportando a sostegno una fonte, di grande prestigio ma non usualmente citata dai giuristi, cioè i decreti della Sacra Congregazione de Fide Propaganda, che proibisce di predare i beni dei poveri cristiani. Talune circostanze di fatto potevano far pensare ad una preda lecita: la nave greca, infatti, ha rifiutato al cavaliere maltese l'ispezione del carico ed ha resistito, con le armi, all'assalto.

Pur concedendo che tali circostanze possano configurare una giusta causa di conflitto, Ansaldi ritiene che esse non integrano la liceità della preda: mancando una guerra pubblicamente dichiarata ed una giusta causa per essa, questo assalto integra infatti gli estremi del reato di rapina, sanzionabile quindi nei confronti del pirata.

L'espediente logico, alla base di questa conclusione, opposto a quello di De Luca, è il passaggio dal campo del diritto pubblico a quello dei rapporti tra privati: pur proclamando adesione e rispetto per la teoria di De Luca, in realtà si finisce per svuotarla delle sue rigoristiche conseguenze.

L'indirizzo meno severo nei confronti dei cattolici, di rito greco o scismatici, sembra quello prevalente nella giurisprudenza rotale successiva. Ricordiamo, in tal senso, due sentenze, intitolate *Melevitana Depraedationis*, del 1711 e 1712: esse trattano dello stesso caso di condanna di un Cavaliere di Malta che, dopo aver predato una nave cattolica in rotta verso Tessalonica, ha abbandonato i mercanti *in littore Caiphae Sancti Joannis de Acrio* 12.

Sono i problemi di difesa dell'immagine della Chiesa Romana, materna e tollerante nei confronti dei propri figli separati e soggetti ad ingiusta sudditanza, che inducono anche la dottrina canonistica a sostenere l'indirizzo meno rigoristico: in uno dei più diffusi trattati *de poenis ecclesiasticis*, dovuto al Thesauro, si legge che « non ... licitum est catholicis auferre a graecis mercatoribus bona eorum, etiamsi schismatici esse dicantur ... quia Ecclesia catholica eos tolerat », dal momento che spesso ignorano di essere scismatici; diverso è, invece, il caso degli scismatici o eretici sudditi del principe eretico o infedele diffidato: i loro beni possono essere predati al pari di quelli degli Ebrei sudditi dei Turchi 13.

¹² J.L.M. DE CASAREGIS, Discursus legales de commercio, II, Venetiis MDCCXL, disc. CXVI, pp. 350-355, Melevitana depraedationis. Vener. 8. Maji 1711. coram R. Molines, e Eadem coram E. D. Card. Priolo. Lunae 22. Febr. 1712.

¹³ C.A. THESAURO, *De poenis ecclesiasticis praxis absoluta, et universalis*, Romae MDCCLX, p. 381.

Gli stessi atteggiamenti tesi, volta a volta, alla comprensione delle ragioni delle vittime o degli aggressori, dipendente dalle circostanze di fatto e dalle posizioni dei singoli giudici, emergono dalla giurisprudenza e dalla dottrina toscana tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo.

Tendenzialmente volto a salvaguardare la libertà dei commerci è il commercialista Casaregi, Uditore della Rota di Firenze, il quale si oppone al De Luca soprattutto su due punti: il primo riguarda le merci trasportate su navi del nemico che possono predarsi se sono di proprietà di suoi sudditi, alleati o vassalli, mentre ciò è vietato nel caso di semplici amici o addirittura di neutrali. Anche per gli ebrei ed i loro beni si fanno delle distinzioni, in quanto alla comune liceità della preda fanno eccezione persone e beni dei sudditi o vassalli di qualche principe cristiano, come, ad esempio, « nonnulli qui subsunt Summo Pontifici, Rebuspublicis Venetiarum et Genuae, Magno duci Hetruriae et alii ».

Un secondo punto di contrasto, sempre per le navi amiche, consiste nel rifiuto delle ispezioni, che non può avere come conseguenza di rendere la preda lecita: anche Casaregi, come già Ansaldi, ritiene che si tratti di un usus maritimus deplorabilis ¹⁴. In questo caso si compie un abuso che lede sia la giurisdizione di chi governa quel tratto di mare, sia il diritto delle genti. Su questa strada il Casaregi procede ulteriormente, sempre avendo presente il favor per il commercio, ritenendo che non devono essere visitate né molestate le navi nemiche, « etiam communium inimicorum, ut sunt Turcarum vel huius modi infidelium », quando siano fornite di salvacondotto ed abbiano libero commercio da parte del principe, entro il cui mare navigano e per cento miglia al largo. L'agire contrario viola, secondo Casaregi, un principio dello ius gentium ¹⁵.

Abbastanza esemplari di una giurisprudenza ancora in bilico tra rigore e clemenza sono una sentenza ed una relazione di minoranza – che in sede di appello finirà per essere vincente – provenienti, per la medesima fattispecie, dal Collegio rotale fiorentino, nel 1668, in una *Liburnensis Praedae* ¹⁶.

¹⁴ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus* cit., I, disc. XXIV, pp. 67-69, Massilien. Redemptionis Navis.

¹⁵ Ibidem, II, disc. CLXXIV, pp. 170-171, Nullius Interceptionis vel Depraedationis aut visitationis Navium in Mari alieno.

¹⁶ Ibidem, disc. CCXI, pp. 320-326, Liburnen. Praedae. 22 Januarii 1668.

Il caso è quello di un pirata, con le patenti del Granduca di Toscana, che, correndo i mari per predare gli infedeli, cattura e spoglia la nave di un cittadino di Chio, cristiano di rito greco, con il pretesto che le merci trasportate appartengono ai Turchi. Il depredato, abbandonato in un'isola insieme all'equipaggio, riesce a raggiungere Livorno ed a chiedere giustizia ai tribunali granducali.

Le ragioni che il corsaro convenuto presenta a propria difesa sono, più o meno, quelle ritenute valide da De Luca: a bordo è stata ritrovata, benché nascosta, la bandiera turca; la nave greca ha tentato la fuga; inoltre, pur non costando positivamente che le merci appartenessero ai Turchi, esse erano trasportate nelle regioni degli infedeli, contro il dettato delle leggi civili e dei sacri canoni, e questo rendeva la preda lecita; infine, i trasportatori sono scismatici e sudditi dei Turchi, ed i loro beni si possono razziare, come se appartenessero ai nemici.

La confutazione di tali ragioni è anch'essa ormai nella linea tradizionale di coloro che hanno optato per un atteggiamento meno duro: la detenzione della bandiera turca, peraltro riposta e non esposta, non prova la proprietà della nave e delle merci, in quanto essa viene conservata per ragioni di sicurezza e per ottenere sgravi doganali; neppure la fuga prova la inimicizia, in quanto è connaturato alla natura umana tentare di sfuggire il pericolo; si aggiunge anche che le merci non sono di quelle che cadono sotto la proibizione delle leggi canoniche e che il trasporto si svolge secondo una intentionem fundatam in libero Commercio et usu maris; infine non è esatto sostenere che i sudditi scismatici dei Turchi siano nemici del nome cristiano, perché si ritiene che essi non pecchino per malizia ma solo per ignoranza, al punto che una tradizione dottrinale, risalente a sant'Agostino, li ha equiparati ai cattolici: essi sono sudditi de facto, non de jure dei tiranni turchi, sono talora costretti a comportamenti illegali «potius metu et vi... quam ex mera voluntate et nostri hostes tantum passive dicuntur», e la loro misera condizione non deve essere aggravata dai predatori cristiani. La situazione dei cristiani, quindi, è ritenuta completamente opposta a quella degli ebrei sudditi turchi, che vengono a questi equiparati e, quindi, depredati perché Turcicae partes sint.

La condanna del corsaro toscano è totale, comprendendo la restituzione del valore delle cose sottratte e la rifusione dei danni, ma su questo punto gli altri due Uditori della Rota fiorentina non sono d'accordo con il proprio collega: il coinvolgimento emotivo di questi giudici rispetto agli avvenimenti bellici in atto nelle isole greche, si palesa attraverso un atteggiamento, quasi pregiudiziale, di comprensione e di simpatia verso i pirati cristiani ¹⁷.

Gli Uditori, infatti, ricordano che i Turchi sono «infestissimos hostes cum quibus et exitiale bellum ardet apud Cretam tot ab hinc annis et illis perpetuo indictum censetur», e valutano diversamente gli elementi di prova addotti dal convenuto. I marinai, infatti, sono tutti greci sudditi turchi, suspectae fidei, notaeque perfidiae, che nella guerra di Creta si stanno dimostrando alleati dei nemici: sono, quindi, predabili non perché scismatici o eretici, ma perché aiutano gli infedeli. A Chio i Turchi hanno alloggiato molte navi, e non si può escludere che le merci introdotte nell'isola possano renderli più forti. In conseguenza si intendono revocati i privilegi apostolici e ratione status politici è lecito depredare ed incendiare. Tutto lasciava ritenere al corsaro che la preda fosse giusta, ed il riconoscimento della buona fede attenua la condanna, che si limita alla restituzione del prezzo della nave e delle merci oltre all'eventuale arricchimento sopravvenuto.

La necessità di distinguere tra *iustum et iniustum depraedatorem* e, conseguentemente, un atteggiamento favorevole al corsaro, a cui si riconosce la buona fede e si riduce la misura della pena, è alla base di un'altra sentenza della Rota fiorentina, *Liburnensis Depraedationis* del 1716, che ha come parti ancora un pirata toscano ed un capitano cattolico greco ¹⁸.

Su posizioni ben diverse sono i giudici rotali fiorentini dell'ultima sentenza di cui ci occupiamo, *Florentina Praetensae Praedae* del 1733 ¹⁹.

Gli avvenimenti bellici sembrano più lontani ed i giudici si spingono a contestare apertamente l'opinione di De Luca che non sia determinante la religione che si professa ma solo la soggezione personale e politica, per cui la preda è legittimata dalla qualità di suddito turco e non dall'essere cattolico o scismatico.

Secondo i rotanti toscani questa opinione « potrebbe al più riceversi ... nel caso in cui fosse intimata e aperta attualmente guerra fra due Principi ... ma non mai nel caso della guerra e nimicizia perpetua ... che veglia fra i Principi Cristiani e li Turchi », che è nata e persiste proprio a causa della di-

¹⁷ Ibidem, disc. CCXII, pp. 326-331, Liburnen. Praedae Navis. Die 22. Junii 1668.

¹⁸ Ibidem, disc. CCXIII, pp. 331-335, Liburnen. Depraedationis. Veneris 14. Septembris 1716.

¹⁹ Ibidem, disc. CCXIV, pp. 335-343, Florentin. Praetensae Praedae. Diei 4. Octobr. 1733.

versità di religione. Essi proseguono affermando che «... non avendo mai Chiesa Santa dichiarata Eretica la Nazione Greca, non deve, benché scismatica, caricarsi ad alcuno di questa taccia ...». I Greci, quindi, devono essere aiutati e compatiti, ed i loro beni non predati, perché sono diversi dagli ebrei sudditi turchi, che «... non avendo né Tempio, né Regno, ed essendo Infedeli, si reputano, e si trattano come i Turchi ...».

Questa linea sembra agli Uditori ormai prevalente e ad essa «si conforma anche la Religione di Malta, che in materia di bastimenti armati in corso contro gl'infedeli può dar regola come maestra ... »: lo stesso De Luca ne ha scritto come «... huius Ministerii persecutionis Infidelium Metropolitica Sedes, ac Maior Universitas vel Schola ... » ²⁰. Ancora l'autorità e l'opinione di De Luca, sempre studiata e citata, ma in tema di diritto di preda, ormai superata.

Strettamente legata ad un periodo di grande conflittualità, la teoria del cardinale romano, pur costruita con grande ingegno e con sottile perizia tecnica, sembra arretrare di fronte ad una situazione bellica meno drammatica e all'affermarsi di principi di maggiore garanzia per i terzi innocenti coinvolti nella guerra. Progrediscono, cioè, quelle idee che Grozio aveva sostenuto e che, nel suo fervore polemico, De Luca aveva ritenuto astratte e sognanti esercitazioni accademiche.

²⁰ *Ibidem*, p. 340.

INDICE

Presentazione	pag.	/
Tabula gratulatoria	*	9
Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica		
Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	*	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	*	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	*	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il mo- dello genovese	»	171
Statuti e riformagioni	*	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag.	239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	»	251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	»	263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	»	273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	»	283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	»	291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	»	317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	»	329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	»	341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	»	359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	»	365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	»	375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	»	381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	»	395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	*	409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	*	417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	*	427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	439


pag.	447
»	453
»	461
»	473
*	477
*	481
»	487
»	495
»	509
»	519
»	547
*	575
»	595
»	605
	» » » » » »

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storio- grafia, fonti e istituzioni	»	709
Scienza e pratica commerciale e marittin	ıa	
Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi stra- niere	»	751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	»	785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	»	827
Le assicurazioni marittime	»	869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	»	883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	»	903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	»	915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag.	933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	»	945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	»	971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	*	987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	»	1005
Alle origini delle società mutue	*	1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	»	1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	*	1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	*	1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	*	1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	*	1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	*	1117
La storiografia del diritto marittimo	*	1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	*	1143
Assicurazione e finzione	»	1167
La giustizia mercantile	*	1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag.	1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	*	1199
Genoese Civil Rota and mercantile customary law	*	1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	*	1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	*	1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	»	1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	»	1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	»	1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	*	1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	*	1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	»	1315
Brevi note storiche sul fallimento	*	1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	*	1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	»	1349
Avvocatura e notariato		
La ristampa di una "prattica" notarile seicentesca	»	1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	»	1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età mo- derna	pag.	1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	»	1401
La professione e la cultura del notaio parmense	*	1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	»	1417
A proposito di una storia del notariato francese	»	1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	»	1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	»	1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	»	1455
Il notaio e la città	»	1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	*	1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	*	1479



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo